

COMUNE DI NASO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 69 del 19 agosto 2016

Oggetto: Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e contestuale limite orario per lo svolgimento di *piccoli trattenimenti* musicali presso le stesse attività commerciali.

IL SINDACO

- **Premesso** che la disciplina sulle attività commerciali introdotta dal D.lgs. n. 114/98, recepita in Sicilia con la L.R. n. 28/99, negli anni è stata interessata da interventi di semplificazione tendenti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha interessato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991;
- **Visto** il D.L. 06.12.2011 n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia) "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011, n. 214;
- **Rilevato** che l'art. 31 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 (sopra citato), ha modificato l'art. 3, comma 1 lettera d) bis del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, il quale, per effetto delle modifiche introdotte, dispone che le attività commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (in Sicilia recepito dalla L.R. n. 28/99) e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 287/1991, sono svolte, tra l'altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d) bis: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;
- **Atteso** che con le norme sopra richiamate è stata introdotta su tutto il territorio nazionale la liberalizzazione del regime degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo la libera determinazione degli orari di apertura e chiusura, senza vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti orari e giornalieri di apertura;
- **Accertato** che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 299 dell'11.12.2012, si è pronunciata confermando la piena legittimità costituzionale dell'art. 31 comma 1, del decreto legge 6.12.2011 n. 201, respingendo le questioni di *legittimità costituzionale* promosse dalla Regione Sicilia e altre;
- **Vista** la pronuncia in merito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come *Antitrust*;
- **Viste** le Sentenze del Consiglio di Stato nn. 2746 e 2747, del 27 maggio 2014, con le quali, sostanzialmente, è stata confermata la piena legittimità delle Ordinanze Sindacali dibattute, che avevano dato piena attuazione ai principi di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali;
- **Viste** le Circolari del M.I.S.E., inerenti l'inapplicabilità dell'obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge 425/71;
- **Dato** atto che il Comune di Naso, con apposito Decreto Regionale, è stato riconosciuto *Comune ad Economia prevalentemente Turistica e Città D'Arte*;
- **Ritenuto**, comunque - a tutela della pubblica quiete (in considerazione delle caratteristiche del tessuto urbano del Comune) - dover procedere anche ad una regolamentazione degli orari di svolgimento di *piccoli trattenimenti* musicali in attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- **Visto** che l'Ente, allo stato, non è provvisto di un piano comunale di classificazione acustica del territorio;

- **Vista** la legge 287/1991;
- **Visto** il T.U.L.P.S.;
- **Visto** il T.U.E.L.;
- **Visto** il Decreto Legislativo 267/00;
- **Visto** l'Ord. Amm. EE.LL. Vigente in Sicilia;
- Per quanto sopra argomentato;

ORDINA

1. I titolari di Autorizzazione di *pubblici esercizi* (somministrazione di alimenti e bevande) ricadenti su territorio del Comune di Naso possono svolgere le proprie attività commerciali senza l'obbligo di dover rispettare:
 - a) i limiti orari di apertura e di chiusura;
 - b) l'obbligo del giorno della chiusura settimanale, domenicale e festiva, che sono demandati alla libera scelta del gestore;
 - c) gli esercenti sono, comunque, tenuti a rendere noto al pubblico l'eventuale giorno di riposo settimanale, con l'esposizione di apposito cartello ben visibile e comunicarlo - entro 30 gg. dalla data di adozione del presente provvedimento - al Sindaco, poiché dovranno essere sempre garantiti all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, mediante l'apertura al pubblico di un adeguato numero di esercizi. L'obbligo della comunicazione vige anche se l'esercente non voglia avvalersi del giorno di chiusura settimanale. Nel caso in cui tale servizio non verrà garantito, alla luce delle comunicazioni sopra citate, il Sindaco - con apposito provvedimento - a tutela delle esigenze dei consumatori, sentite le organizzazioni di cui all'art. 8 comma 5 della legge 287/91, definirà appositi *programmi* di apertura.

2. Fermi gli adempimenti di legge, il limite orario massimo per lo svolgimento di *piccoli trattenimenti musicali* in attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) è fissato per le ore 01:30 nel periodo in cui vige l'ora solare e per le ore 03.00 nel periodo in cui vige l'ora legale;

3. L'abrogazione di ogni altra Ordinanza e/o provvedimento emessi da questa Autorità, i cui contenuti sono in contrasto con il presente provvedimento.

SANZIONI

Le violazioni di cui al punto 1. lett. c) -mancata comunicazione al Sindaco dell'eventuale giorno di chiusura- e punto 2. -svolgimento di *trattenimenti musicali* oltre l'orario stabilito- della presente Ordinanza sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00. La sanzione amministrativa deve essere versata su c/c postale n. 14068985 intestato a Comune di Naso, indicando la causale.

La violazione della disposizione di cui al superiore punto 2. comporta, a cura dell'Organo accertatore, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata cessazione dell'attività di *trattenimento musicale* a carico degli autori (protagonisti del trattenimento musicale) e del titolare del pubblico esercizio. Le inadempienze (mancata cessazione dell'attività di *trattenimento*) dovranno essere inserite nel verbale e denunciate a norma dell'art. 650 del c.p.

Nel caso di recidiva, quando l'infrazione di cui al punto 2. della presente Ordinanza sia stata commessa per tre volte, anche non consecutive, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione della licenza (chiusura dell'attività commerciale) per due giorni consecutivi (eventuali giorni festivi compresi).

L'Organo competente a ricevere il rapporto e a ricevere eventuali scritti difensivi, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, è il Sindaco del Comune di Naso.

DISPONE

- ❖ Che copia della presente venga inviata:
- Stazione Carabinieri Naso;
- Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando;
- Polizia Municipale sede;
- S.U.A.P. sede.

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.

DEMANDA

All'Ufficio di Segreteria per la consegna in copia del presente provvedimento a tutti i pubblici esercizi esistenti sul territorio comunale.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro giorni 60, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.



Il Sindaco
-Avv. Daniele Letizia-